Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20454 /114. 2017.11 del 11 SET. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Ammissibilità pagamenti per missioni "in sanatoria". Quesito

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti
(Rif. Prot. 032416 del 24.7.2017)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di procedere al pagamento di missioni effettuate da un dipendente del comparto non dirigenziale, autorizzate "in sanatoria" da codesto Dipartimento, e la cui liquidazione è stata richiesta dall'interessato a circa un anno di distanza dalla data del loro espletamento.
Si riferisce al riguardo che *"con apposito provvedimento, il Responsabile dell'Area 1 aveva provveduto ad impegnare le somme relative, ma il provvedimento non fu (correttamente) registrato dalla Ragioneria centrale, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 73 del D.lgs. 118/2011"*.
Codesto richiedente, ritenendo, comunque, che si dovesse procedere al riconoscimento del debito per il servizio reso dal dipendente, ha chiesto allo stesso una dettagliata relazione sulle ragioni che hanno impedito la preventiva autorizzazione allo svolgimento delle missioni (così come previsto dalla circolare n. 10 del 2014 della Ragioneria Generale della Regione), nonché "*altra documentazione utile ai fini dell'avvio della procedura, prevista dal citato art. 73 (lett. e) del D.lgs. 118/2011 e la trasmissione alla Giunta di Governo per il riconoscimento della legittimità del debito stesso*".
Tuttavia, le motivazioni addotte dal dipendente (con nota di cui lo Scrivente ha richiesto copia, con nota prot. n. 6869 del 16/08/2017), non sono state ritenute esaustive, anche in considerazione dell'assenza di documentazione a supporto di quanto dallo stesso asserito.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente - ed in disparte ogni considerazione sul merito della specifica vicenda, le cui valutazioni e decisioni rimangono ascritte alla competenza di codesto Dipartimento - si ritiene opportuno rilevare che, in punto di diritto, il quesito sottoposto all'attenzione di questo Ufficio attiene all'esistenza o meno dei presupposti per il pagamento del credito del dipendente.

Vengono in rilievo, in particolare, le ragioni che hanno impedito la formalizzazione *preventiva* dell'autorizzazione alla missione e quindi la possibilità di riconoscere rimborsi per incarichi di missione non preventivamente autorizzati.
Al riguardo, si sottolinea che l'autorizzazione non solo è un "*atto propedeutico alla quantificazione della spesa*", ma, in termini più ampi, è il provvedimento con il quale l'Amministrazione incarica il dipendente a svolgere determinate attività di servizio, fuori dalla normale sede di lavoro.
In tal senso non può dubitarsi che le valutazioni relative alla necessità di un incarico di missione siano riconducibili ai poteri che la l.r. n. 10/2000 attribuisce al dirigente e non al dipendente appartenente al comparto non dirigenziale, destinatario dell'incarico.
Al riguardo, la citata circolare n. 10/2014 della Ragioneria Generale chiarisce che è il *dirigente che autorizza la missione* a dover verificare la sussistenza della copertura finanziaria, con ciò ribadendo che ogni potere in ordine alla valutazione della necessità di procedere ad un incarico di missione trascende i poteri del dipendente.
Pertanto, qualunque chiarimento sulla mancata preventiva autorizzazione all'espletamento dell'incarico, avrebbe dovuto essere chiesto al Dirigente responsabile che ha valutato *ex ante* come necessario quello specifico incarico, e che avrebbe dovuto sottoporre al Dirigente di struttura di massima dimensione l'autorizzazione all'espletamento della relativa missione.

Poste le superiori considerazioni, va, in ultimo, rilevato che allorché un procedimento amministrativo sia invalido, ne è ammessa la sanatoria (*rectius* convalida), sempre che sia possibile far venir meno, a mezzo di un atto successivo, i difetti che lo inficiano.
La convalida, quindi, "*consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio dell'atto invalido, allorché ciò sia in potere della stessa autorità competente all'emanazione dell'atto*[1]".
Intervenuta, pertanto, la sanatoria del procedimento originariamente viziato, il provvedimento finale è da ritenersi legittimo con effetti *ex tunc*.

Nel caso che ci occupa, invero, sembra che codesto Dipartimento abbia invertito l'iter posto alla base dell'esercizio del potere di autotutela, procedendo dapprima alla convalida dell'atto viziato e, solo successivamente, ricercando le ragioni che ne avevano determinato l'invalidità.
Pertanto, avendo codesto Dipartimento provveduto a sanare l'assenza della preventiva autorizzazione alla missione ed avendo manifestato l'avviso di riconoscere il relativo debito nei confronti del dipendente, "*nella considerazione del servizio reso (...), e dunque di una obbligazione giuridicamente perfezionata*", potrà valutare l'opportunità di procedere al relativo rimborso, avuto riguardo all'assenza di ulteriori motivi ostativi e attivando le

1 Sandulli – Manuale di Diritto Amministrativo – 1989.

procedure previste dalle circolari della Ragioneria Generale della Regione nn. 18/2016 e 21/2016, relative al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

****** ****** ******

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
Maria Mattarella